

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung

(Causa C-348/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2011/92/UE — Ambito di applicazione — Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Assenza di valutazione dell'impatto ambientale — Autorizzazione definitiva — Regolarizzazione legislativa a posteriori dell'assenza di valutazione dell'impatto ambientale — Principio di cooperazione — Articolo 4 TUE)

(2017/C 014/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Stadt Wiener Neustadt

Convenuta: Niederösterreichische Landesregierung

Con l'intervento di: A.S.A. Abfall Service AG

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che non esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima un progetto previsto da una disposizione normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell'obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell'Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell'impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto.

⁽¹⁾ GU C 363 del 3.11.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Causa C-417/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Ambito di applicazione — Articolo 24, punto 1, primo comma — Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari — Articolo 7, punto 1, lettera a) — Competenze speciali in materia contrattuale — Azione diretta all'annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell'iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario]

(2017/C 014/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Wolfgang Schmidt

Convenuta: Christiane Schmidt

Dispositivo

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato, prevista all'articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all'articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.

L'azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all'articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU C 363 del 3.11.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Odvolací finanční ředitelství/Pavλίνα Βαštová

(Causa C-432/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) — Nozione di «prestazioni di servizi a titolo oneroso» — Messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo — Valutazione del corrispettivo — Diritto a detrazione delle spese connesse alla preparazione dei cavalli del soggetto passivo per le corse — Spese generali connesse al complesso dell'attività economica — Allegato III, punto 14 — Aliquota ridotta dell'IVA applicabile al diritto di uso di impianti sportivi — Applicabilità alla gestione di una scuderia per cavalli da corsa — Operazione costituita da una prestazione unica o da più prestazioni indipendenti)

(2017/C 014/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Odvolací finanční ředitelství

Convenuta: Pavλίνα Βαštová